

SULLA CORREZIONE DELLE PROVE INVALSI

Molte scuole ci segnalano procedure di correzione delle prove INVALSI illegittime: pretesa obbligatorietà dell'attività di correzione, correzione svolta durante le ore di coordinamento o di compresenza, con o senza retribuzione a carico del FIS, recupero delle ore utilizzate per la correzione con una corrispondente riduzione delle ore di insegnamento, coordinamento o attività collegiali, divisione della classe in altre classi per consentire ai/alle docenti di procedere alle correzioni.

Ribadiamo perciò che:

La correzione delle prove INVALSI non rientra fra le attività obbligatorie (definite dagli artt. 28 e 29 del CCNL).

Rientra invece nelle attività volontarie aggiuntive, da retribuire a carico del FIS, come sostenuto anche dalla circolare MIUR n.2792 del 20 aprile 2011, che recita: ***il riconoscimento economico per tali attività potrà essere individuato, in sede di contrattazione integrativa di istituto, ai sensi degli artt. 6 e 88 del vigente C.C.N.L.***

Di conseguenza i/le docenti possono liberamente dichiararsi disponibili o meno alla correzione.

L'utilizzo di ore di insegnamento, di coordinamento o di attività collegiali (che sono obbligatorie) per la correzione delle prove prefigura un danno erariale, a maggior ragione se oltre alla illegittima riduzione di questi obblighi contrattuali viene previsto un compenso a carico del FIS e, nel caso dell'utilizzo di ore di insegnamento, una indebita riduzione del tempo scuola.

Mestre, 11 maggio 2015

DA AFFIGGERE ALL'ALBO SINDACALE
con preghiera di diffusione tra il personale interessato